



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BIELLA**

La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. \_\_\_\_\_ promossa da:  
\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. Emanuele De Lucia, con elezione di domicilio in Roma, via Portuense 708, presso lo studio di quest'ultimo;

contro

**CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Torino, con elezione di domicilio in Torino, via Arsenale 11, presso la sede dell'Avvocatura dello Stato;  
sulla base delle seguenti

**MOTIVAZIONI**

**Fatto**

Con ricorso del 15 febbraio 2019 \_\_\_\_\_ chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:*

*1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio complessivo di 78,27 o del diverso punteggio che il giudice vorrà ritenere di giustizia nonché accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il passaggio nel livello IV nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca con decorrenza 29.12.2017, o nella diversa data ritenuta di giustizia.*

*2) Condannare il CNR e la Commissione di esame della procedura selettiva ai sensi dell'art.54 del CCNL 21/02/2002 per n. 178 posti per il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV livello di cui al Bando n. 364.259, a rettificare la graduatoria di merito del suddetto concorso eventualmente previa rivalutazione del punteggio nei termini specificati con conseguente assegnazione alla ricorrente del punteggio complessivo di 78,27 o il diverso punteggio che il giudice vorrà ritenere di giustizia e con conseguente assegnazione delle differenze retributive maturate con decorrenza dal 29.12.2017 fino alla definizione del presente giudizio oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, da liquidarsi in separato giudizio.*

*3) Con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”*



Con memoria dell'11 ottobre 2019 il CNR chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Respingersi il proposto ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite.”*

All'udienza del 20 aprile 2021 la giudice rigettava l'istanza di notifica del ricorso ai controinteressati ex art. 151 c.p.c.

All'udienza mediante trattazione scritta dell'8 giugno 2021, la giudice, dato atto delle note depositate, si ritirava in camera di consiglio.

## Diritto

Risulta pacifico che la ricorrente, dipendente del CNR con inquadramento nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di livello V del CCNL, ha partecipato al Bando n. 364.259 per il conseguimento del livello IV del CCNL; avendo ottenuto un punteggio di 70,17, è stata collocata in graduatoria al posto n. 279 e non ha conseguito il livello superiore, in quanto i posti messi a concorso erano solo 178.

La ricorrente ritiene che la commissione di concorso abbia erroneamente omissso di valutare i seguenti titoli del curriculum ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- a) Sezione Incarichi, titolo 18: *“Nomina Responsabile Gruppo Omogeneo di Prove “Fisico 1 (Fibre e Filati)” data 05/03/2002 protocollo N. 234/02 rilasciato da ISMAC sezione di Biella, periodo di attività dal 05/03/2002 ad oggi”;*
- b) Sezione Norme Interne: *“1. LF-1 – Analisi quantitativa della composizione di miste di peli di animali riconoscibili mediante l'impiego di microscopio a proiezione; 2. LF-2 – Determinazione della lunghezza media di fibre di fiocco; LF-3- Retrazione su filato; LF-4 Prova di usura (Cesconi); LF-5 Conteggio peli morti su campioni di fibra mohair; LF-8 Determinazione della torsione dei fili estratti da tessuto. Data 20-11-1997 Dichiarazione direttore IRSL”.*

La ricorrente afferma che se tali titoli fossero stati valutati dalla commissione ella avrebbe ottenuto un punteggio di 78,27 e sarebbe stata collocata in graduatoria al posto n. 109, conseguendo il livello superiore.

Chiede pertanto la rivalutazione del punteggio, la rettifica della graduatoria e l'attribuzione del livello IV, con diritto alla percezione delle differenze retributive.

La convenuta afferma invece l'insindacabilità del giudizio della commissione di concorso in quanto frutto di discrezionalità tecnica e, in ogni caso, la correttezza delle valutazioni svolte.

Chiede pertanto il rigetto della domanda.

Occorre anzitutto rammentare che per concorde e costante interpretazione le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma una discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza). Costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello delle valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni espresse dalla commissione, non sono sindacabili dal giudice se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (irragionevolezza,



irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, non correttamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire quella funzione (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. IV, 30/08/2017, n. 4107; Consiglio di Stato, sez. III, 24/10/2018, n. 6056, Cons. Stato, sez. V, 24/09/2019, n. 6358).

Tanto premesso, il Bando n. 364.259, cui la parte ricorrente ha partecipato, all'art. 4 dispone: "*Le Commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 6, in conformità a quanto previsto dall'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 9 giugno 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 160 del 21 dicembre 2016, dispongono di 100 punti, così ripartiti: a) anzianità di servizio punti 35 b) formazione punti 10 c) titoli punti 20 d) verifica dell'attività professionale svolta punti 35. 2. In conformità a quanto previsto nella sopra citata delibera n. 160/2016, nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) del comma 1, le Commissioni attribuiranno un punteggio pari a punti 6 ai candidati che abbiano conseguito un'idoneità in procedure concorsuali bandite dall'Ente a far data dal 1° gennaio 2010. Non saranno valutati i titoli relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2016*"; all'art. 5 dispone: "*1. La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata, con riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati all'Unità organizzativa, dal Direttore/Dirigente/Responsabile dell'Istituto/Struttura di appartenenza del candidato, con la procedura indicata al successivo comma. 2. Il candidato provvede a trasmettere tempestivamente al Direttore/Dirigente/Responsabile la relazione, sottoscritta con firma autografa ed in formato pdf, sulla attività svolta nel triennio 2014 - 2016, unitamente al modulo in formato word di cui all'allegato A al bando "Atto di verifica" scaricabile dalla procedura informatica*".

Il Verbale n. 1 del 13 settembre 2017 della commissione di concorso specifica i criteri indicati nel bando. Per i titoli rientranti nelle "*attività di servizio e incarichi*", stabilisce che la categoria "*C4 Incarichi che presuppongono una competenza specifica e/o determinano assunzione di responsabilità individuali*" si articola ulteriormente nelle due sotto-categorie: "*C4.1 responsabile sezione / progetto / servizio / competenza specifica e/o di reparto: 0,5 punti anno (minimo 6 mesi)*" e "*C4.2 componente o segretario di commissione di concorso, controllo gare appalti, collaudo, gruppo di lavoro tecnico scientifico: 0,2 per titolo*"; stabilisce inoltre che la categoria "*C2 Pubblicazioni, Rapporti Tecnici, Elaborati e Ringraziamenti*" si articola ulteriormente nelle tre sotto-categorie: "*C2.1 Pubblicazioni o brevetti: 0,4*", "*C2.2 Rapporti tecnici: 0,3*" e "*C2.3 Elaborati (poster, mappe, editing di testi, manuali d'uso, siti web), ringraziamenti: 0,1*".

Per quanto concerne il titolo di cui alla lett. a), la parte ricorrente lamenta che la commissione di concorso abbia valutato l'incarico da lei svolto come descritto in modo incompleto in quanto sprovvisto di informazioni sul ruolo e la responsabilità ("*NC no info su ruolo e tipo di responsabilità*") mentre esso avrebbe dovuto essere valutato nella sottocategoria C4.1 con un punteggio di 0,5 punti per ciascun anno. Il rilievo della parte ricorrente è corretto, tenuto conto che nella medesima procedura selettiva la commissione di concorso ha attribuito un punteggio ad altri candidati per incarichi di responsabilità descritti nel curriculum in modo del tutto analogo a quello della parte ricorrente, ovvero con indicazione sintetica dell'incarico ricoperto, del provvedimento autorizzativo e del periodo interessato (cfr. titolo 27 presentato da titolo 121 presentato da e titolo 33 presentato da .

Da tale manifesta e irragionevole disparità di trattamento con gli altri partecipanti discende la necessità di valutare il titolo di cui alla lettera a) ai sensi della sottocategoria C4.1.



Con riferimento al titolo di cui alla lettera a) alla parte ricorrente deve pertanto essere attribuito un punteggio aggiuntivo di 7,5 (in assenza di espressa contestazione della convenuta circa la durata di svolgimento dell'incarico).

Per quanto poi concerne il titolo di cui alla lett. b), la parte ricorrente lamenta che la commissione di concorso abbia valutato le sei norme interne da lei redatte come indicate in modo incompleto in quanto sprovviste di bibliografia (“*NC no bibliografia*”) mentre esse avrebbero dovuto essere valutate nella sottocategoria C2.3 con un punteggio di 0.1 ciascuna.

Con riferimento a tale titolo devono invece accogliersi le osservazioni svolte dal CNR, atteso che in assenza di ulteriori specificazioni fornite dalla parte ricorrente al momento della partecipazione al bando nulla nel curriculum lascia intendere che tali norme interne possano essere classificate come “*manuali d'uso*” ai sensi della sottocategoria C2.3.

Nessun punteggio aggiuntivo deve pertanto essere attribuito alla parte ricorrente con riferimento al titolo di cui alla lett. b).

Tanto premesso, al punteggio di 70,17 di cui alla graduatoria deve essere aggiunto l'ulteriore punteggio di 7,5 in conseguenza della valutazione del titolo di cui alla lett. a). Alla parte ricorrente dovrà quindi riconoscersi il punteggio complessivo di 77,67, con conseguente riposizionamento in graduatoria al posto n. 120 e diritto al conseguimento del livello superiore e alla percezione delle relative differenze retributive con decorrenza 29 dicembre 2017.

Le spese di lite, liquidate in € 2.600,00 ex DM 55/2014, dovranno essere sostenute per ½ dalla convenuta soccombente e compensate per ½, attesa la fondatezza solo parziale della pretesa. Il CNR dovrà pertanto rifondere alla parte ricorrente l'importo di € \_\_\_\_\_ oltre oneri di legge.

### **P.Q.M.**

La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:

Accerta il diritto di \_\_\_\_\_ al riconoscimento del punteggio di 77,67 nell'ambito della graduatoria relativa alla procedura selettiva indetta dal CNR con il Bando di Concorso n. 364.259 per l'inquadramento nel livello IV del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, e per l'effetto condanna il CNR, in persona del legale rappresentante, alla relativa rettifica e all'attribuzione a \_\_\_\_\_ del predetto livello IV e delle relative differenze retributive con decorrenza dal 29 dicembre 2017.

Condanna il CNR, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a \_\_\_\_\_ le spese di lite, che quantifica in € \_\_\_\_\_, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Compensa ½ delle spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Biella, 28/05/2021

la giudice

dott. Margherita Cerizza

